



Deliberazione n. 0001494 del 29/06/2021 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DA SVOLGERSI PRESSO L'ASST SANTI PAOLO E CARLO A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL MASTER DI I LIVELLO IN MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: "Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Premesso che ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

Vista la richiesta pec prot. n. 14867 del 24/05/2021 conservata in atti, con la quale l'Università Telematica E-Campus invia formale istanza di rinnovo della convenzione per l'attuazione dei tirocini formativi per gli iscritti al Master di I livello in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie, stipulata con determina n. 5 del 13/02/2018 e scaduta il 23/03/2021;

Atteso che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Università Telematica E-Campus;

Vista la nota mail del 16/06/2021 conservata in atti, con la quale il Direttore FF SC Direzione Professioni Sanitarie - DiPSa Dott.ssa Barbara Pinna ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e l'Università Telematica E-Campus predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare la convenzione con l'Università Telematica E-Campus per l'espletamento dei tirocini formativi per gli iscritti al Master di I livello in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie, da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo - secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
3. di stabilire la durata della convenzione in quattro anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. o con PEC con preavviso di mesi tre;
4. di dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri a carico dell'ASST;
5. che la copertura assicurativa degli studenti è garantita dall'Università Telematica E-Campus;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Per il Direttore Sanitario Sabrina Passarella, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE PER STUDENTI ISCRITTI AL MASTER IN MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Università Telematica E-CAMPUS con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como) - Codice fiscale 90027520130, PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it - Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato a Roma il 19/07/1965

E

SOGGETTO OSPITANTE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con sede legale in Milano, via Antonio di Rudinì n. 8, CAP 20142 - codice fiscale/P.I. 09321970965 PEC protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, nato a Milano (MI) il 04/06/1968.

Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO) 86.10.1 OSPEDALI E CASE DI CURA

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art.4 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.6.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione specificaTale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale:
 - "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
 - "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le “Frequently Asked Questions” pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale ww.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).
2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l’alterazione o l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.
3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7”.

ARTICOLO 8

Durata e spese della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità di quattro anni dalla data di sottoscrizione. La parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata o con PEC entro tre mesi dalla scadenza.
2. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3, parte 1 del D.P.R. 16/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ove previsto dalla normativa vigente in materia.
Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Foro Competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 11
Pubbliche Amministrazioni

In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Per il soggetto ospitante:

ASST Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco

Per il soggetto promotore:

Università Telematica E-Campus

Il Legale Rappresentante
Dott. Marco Margarita

Novedrate, Data